

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 11/03/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29123-importanza-e-limiti-delle-autorizzazioni-general-al-trattamento-dei-dati-sensibili-rinnovate-dall-autorit-garante-per-la-protezione-dati-personali>

Autore: **Marcoccio Gloria**

Importanza e limiti delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili rinnovate dall'Autorità garante per la protezione dati personali



Importanza e limiti delle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili rinnovate dall’Autorità garante per la protezione dati personali

G. Marcoccio, Marzo 2010

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente rinnovato le 7 autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili e giudiziari (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – supplemento ordinario n.12), efficaci a partire dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2011.

Nell’ambito della normativa privacy e protezione dati personali tali autorizzazioni assumono una particolare importanza, non sempre pienamente conosciuta dalle aziende nel loro ruolo di titolari di trattamento dati personali.

Scopo di questa breve nota sull’argomento è illustrare in linea generale ed in modo coordinato le autorizzazioni n. 1, 2 e 5 relative al trattamento di dati sensibili, di diretto interesse per una generica azienda.

Per dati sensibili si deve qui intendere i “ *dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*” [art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03- Codice Privacy]

Occorre in primo luogo ricordare che il Garante, ai sensi dell’art. 40 del Codice Privacy, rilascia questo tipo di autorizzazioni in quanto il trattamento di dati sensibili può lecitamente avvenire [art. 26 comma 1 del Codice Privacy (“Garanzie per i dati sensibili”)] solo nel rispetto di queste condizioni:

- previa autorizzazione del Garante e
- con il consenso scritto da parte dell’ Interessato (la persona alla quale i dati si riferiscono) e
- nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice Privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Per quanto riguarda il consenso, per le aziende è notevole importanza la lettera d) comma 4 del citato articolo 26, laddove è previsto che i dati sensibili possono essere trattati anche senza il consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento “ *è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza,...*”.

Posta l’osservanza delle norme di legge applicabili, e limitatamente al trattamento dei dati sensibili necessario per adempiere a quanto richiesto dalla legge per la gestione del rapporto di lavoro, l’autorizzazione del Garante rappresenta dunque la base legale nonché fattore abilitante per poter



trattare lecitamente i dati sensibili, da qui anche l'importanza delle autorizzazioni recentemente rinnovate.

Le autorizzazioni in oggetto elencano le condizioni che ne determinano la validità: in altri termini ciascuna delle autorizzazioni è efficace per un ben determinato Contesto, espresso generalmente in termini di:

- tipologia di titolari (quali tipi di aziende), tipologia e finalità dei trattamenti
- classi dei soggetti interessati (ai quali i dati si riferiscono) e categorie dei dati in oggetto
- nell'ambito di quanto già stabilito nel Codice Privacy: condizioni per il trattamento di questi dati, limiti per la loro conservazione nonché comunicazione e diffusione

Qualora un'azienda si trovi ad operare, in relazione al trattamento di dati sensibili, in modo difforme da quanto evidenziato dal Contesto di queste autorizzazioni, dovrà tener presente l'esistenza del corrispondente quadro sanzionatorio. Con diretto riferimento all'art. 26 del Codice Privacy, che assoggetta il trattamento di dati sensibili, oltre alle altre condizioni, all'autorizzazione da parte del Garante, sono previste sanzioni di carattere sia penale¹ sia amministrativo².

Vediamo ora le caratteristiche essenziali di queste autorizzazioni.

L'autorizzazione n.1 /2009 è specifica per il trattamento di dati sensibili nella gestione dei rapporti di lavoro. Per le aziende è importante tenere presente che l'autorizzazione è rilasciata senz'altro:

“alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale...”

ed include l'attività svolta dal:

- medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente delle aziende
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito

Gli Interessati del trattamento possono essere, tra gli altri:

- i lavoratori, quale che sia il tipo di contratto in essere con l'azienda (lavoro subordinato, apprendistato, lavoro intermittente, consulenti, soggetti a prestazioni coordinate e continuative,...) e, in funzione delle finalità del trattamento e delle categorie di dati sensibili trattate, anche i familiari e conviventi per i lavoratori subordinati
- i candidati all'instaurazione di rapporti di lavoro con le aziende
- le persone fisiche che ricoprono cariche sociali nelle aziende

¹ **167. Trattamento illecito di dati - comma 2** " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni"

² **Art. 162. Altre fattispecie – comma 2-bis** " In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro..."



L'autorizzazione indica quali dati sensibili possono essere trattati, distinguendo per essi gli ambiti di dati idonei a rivelare:

- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
- opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale,
- lo stato di salute.

La seconda autorizzazione, la 2/2009, è specifica per il trattamento di una determinata classe di dati sensibili, ossia i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Sempre considerando i casi di diretto interesse per l'azienda, questa autorizzazione è indirizzata in particolare alle figure, persone fisiche e persone giuridiche che operano nel settore della sanità, pubblica o privata, ed a coloro che necessariamente devono trattare questi dati per adempiere ad *"obblighi anche precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'Interessato di beni, di prestazioni o di servizi"*.

Per quanto riguarda i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che devono necessariamente essere trattati, in adempimento a leggi e regolamenti anche comunitari, nella gestione di un rapporto di lavoro, valgono i limiti e le condizioni poste dalla autorizzazione 1/2009.

L'autorizzazione n.5/2009 è invece relativa al trattamento di dati sensibili, esclusi quelli idonei a rivelare la vita sessuale, eseguito da quei titolari che svolgono:

- Attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione fondi, del settore turistico, del trasporto ed altre attività autorizzate;
- Sondaggi e ricerche;
- Attività di elaborazione dati, eseguite nell'interesse di altri soggetti, in materia di lavoro, o a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali;
- Attività di selezione del personale, svolte da agenzie per il lavoro ed altri soggetti che in conformità alla legge svolgono tali attività nell'interesse di terzi;
- Mediazione a fini matrimoniali;

I trattamenti che rientrano nell'ambito di questa autorizzazione sono sempre quelli che devono essere necessariamente eseguiti nel rispetto di leggi e regolamenti anche comunitari (incluse le norme applicabili per la gestione amministrativa e contabile) e limitatamente a dati ed operazioni indispensabili per adempiere ad obblighi anche precontrattuali che i titolari assumono nel proprio settore di attività.



È bene in ogni caso ricordare che queste autorizzazioni non stabiliscono alcuna deroga rispetto all'insieme dei requisiti che caratterizzano gli adempimenti privacy e protezione dati personali.

Pertanto la generica azienda, pur avvalendosi delle autorizzazioni in oggetto, dovrà sempre tenere in particolare considerazione, relativamente ai trattamenti di dati sensibili che svolge:

- i principi generali espressi con gli articoli 3 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" ed 11 "Modalità di trattamento e requisiti dei dati",
- se ricorrono gli estremi per la Notifica al Garante ai sensi dell'art.37 "Notificazione del trattamento" e seguenti,
- l'informativa (art. 13 "Informativa") ed il consenso (art.26 "Garanzie per i dati sensibili") nonché l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art.7 " Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e seguenti),
- le misure di sicurezza (art. 31"Obblighi di sicurezza" e seguenti) ed in particolare le misure minime (dettagliate nell'allegato B del Codice Privacy),
- i trasferimenti di dati all'estero (articoli del Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero del Codice Privacy),
- le designazioni degli incaricati al trattamento (art. 30 "Incaricati del trattamento") e le nomine di responsabili ex art.29"Responsabile del trattamento",
- i provvedimenti generali (relativi alla videosorveglianza, al ruolo degli amministratori di sistema, utilizzo di internet ed email sul luogo di lavoro,..) ed i provvedimenti specifici per taluni settori (ad esempio quelli sul trattamento di dati di traffico per gli operatori di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico), qualora l'azienda rientri nel novero dei destinatari di quest'ultimi provvedimenti.